




COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO I.U.C.

SEZIONE T.A.S.I.

(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 27 DEL 21 MAGGIO 2014

E MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI

N° 46 DEL 7 AGOSTO 2014, N° 40 DEL 6 AGOSTO 2015,

N° 14 DEL 30 MARZO 2017, N° 10 DEL 29 MARZO 2018 E

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DEL 29 MARZO 2019

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto dell'imposta
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Locazione finanziaria
- Art. 6. Multiproprietà
- Art. 7. Base imponibile
- Art. 8. Esenzioni ed Esclusioni
- Art. 9. Riduzioni
- Art. 10. Individuazione dei servizi indivisibili
- Art. 11. Determinazione delle aliquote d'imposta
- Art. 12. Versamenti
- Art. 13. Versamenti erroneamente effettuati
- Art. 14. Ravvedimento operoso e adempimento spontaneo tardivo
- Art. 15. Dichiarazioni
- Art. 16. Liquidazione e accertamento dell'imposta
- Art. 17. Questionari
- Art. 18. Sanzioni
- Art. 19. Dilazioni
- Art. 20. Interessi
- Art. 21. Riscossione coattiva
- Art. 22. Rimborsi
- Art. 23. Autotutela e annullamento d'ufficio
- Art. 24. Accertamento con adesione
- Art. 25. Contenzioso
- Art. 26. Reclamo-Mediazione

Allegato: Elenco dei servizi indivisibili finanziati con la TASI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

ARTICOLO 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune di Napoli sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati e le superficie degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7.
2. Gli immobili di cui al comma 1 non sono soggetti al pagamento della TASI se, per lo stesso anno di imposta, il Comune, per la medesima tipologia di immobili, ha deliberato l'aliquota IMU massima.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo della TASI è il proprietario (o titolare di altro diritto reale sull'immobile) e il detentore, a qualsiasi titolo, di immobili e aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.
2. In caso di pluralità di possessori o titolari di altro diritto reale sull'immobile, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Il titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta per il periodo durante il quale permane la titolarità del diritto medesimo.
5. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione).

ARTICOLO 5

LOCAZIONE FINANZIARIA

1. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per durata del contratto si intende il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ARTICOLO 6

MULTIPROPRIETÀ

Nel caso di multiproprietà e centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta, sia per i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per i locali e le aree in uso esclusivo a singoli possessori o detentori.

ARTICOLO 7

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile, così come determinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n° 504/1992 e dall'articolo 13 del decreto legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli del gruppo D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

ARTICOLO 8

ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dai consorzi tra detti enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esenti dal tributo altresì :
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n° 601/1973 e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n° 810/1929;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U. n° 917/1986, e successive modificazioni - fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile - destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge n° 222/1985.
3. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 2, lettera f, del presente articolo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.
Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge n° 262/2006 convertito in legge n° 286/2006.
4. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 3, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n° 200 sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
5. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ARTICOLO 9

RIDUZIONI

1. abrogato.

2. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n° 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

ARTICOLO 10

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

1. Nell'allegato al presente Regolamento sono individuati i servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli ed alla cui copertura la TASI è diretta.
2. L'individuazione delle somme specifiche di finanziamento avverrà con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Ente.

ARTICOLO 11

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora il Consiglio Comunale non deliberi nell'anno il provvedimento di cui sopra, si applicano le aliquote di imposta deliberate per l'anno precedente
2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di cui al presente comma, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale, per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU (10,6 per mille) ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
4. abrogato.
5. Il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote TASI, in ragione della tipologia, della destinazione degli immobili, nonché del settore di attività espletata negli stessi.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può essere superiore all'1 per mille.

7. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione), l'imposta è corrisposta, dall'occupante, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
8. abrogato.
9. Per i fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita (cosiddetti "beni merce"), fino a che permane tale destinazione e qualora non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I Comuni possono aumentare l'aliquota fino al 2,5 per mille, ovvero possono diminuirla fino all'azzeramento.

ARTICOLO 12

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato utilizzando il modello F24, ovvero con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il tributo è versato, in autoliquidazione, dal contribuente. Il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restante che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione di cui al successivo articolo 15.
3. Il pagamento del tributo va effettuato in due rate semestrali, con scadenza la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre dell'anno di imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di più titolari di diritto reale sull'immobile, il versamento del tributo è effettuato da uno solo dei titolari, anche per conto degli altri. Parimenti, nel caso di più detentori dell'immobile, il versamento è effettuato da uno solo di essi, anche per conto degli altri occupanti.
5. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste il possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o la detenzione dell'immobile o dell'area edificabile. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto, dal singolo contribuente, per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.
8. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 13

VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI

1. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato, a favore del Comune di Napoli, un versamento TASI dovuto ad altro Comune, l'Ufficio Comunale competente, anche a seguito di comunicazione da parte del contribuente, provvederà al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
2. Il contribuente nella comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) estremi anagrafici del contribuente;
 - b) estremi del versamento e importo versato;
 - c) dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
 - d) Comune destinatario delle somme;
 - e) dichiarazione con la quale si attesta di non essere contribuente TASI del Comune di Napoli ovvero, nel caso il soggetto sia contribuente del Comune di Napoli, attestazione di aver già provveduto al pagamento della TASI dovuta al Comune di Napoli;
 - f) copia del versamento che si chiede di riversare ad altro Comune;
 - g) eventuale copia dei versamenti della TASI dovuta al Comune di Napoli;
 - h) copia documento di identità valido.
3. Nel caso in cui, a seguito all'emissione di avvisi di rettifica e/o di accertamento, il contribuente dimostri che i versamenti TASI sono stati erroneamente effettuati a favore di altri Comuni, l'Ufficio Comunale competente provvederà, fatto salvo il diritto al riversamento delle somme dovute da parte dei Comuni che le hanno indebitamente percepite, all'annullamento, totale o parziale, dell'avviso notificato al contribuente.
4. Nel caso in cui l'errore per versamenti accreditati erroneamente ad altri comuni sia attribuibile allo sportello bancario ovvero all'ufficio postale presso cui il contribuente ha effettuato il pagamento, il contribuente stesso – ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n° 2/DF del 13 dicembre 2012 – è tenuto a recarsi presso tale sportello o ufficio postale per la sistemazione del versamento in questione.

ARTICOLO 14

RAVVEDIMENTO OPEROSO E ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

1. Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97, il contribuente, sempre che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. E' consentita la presentazione della denuncia TASI, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.
3. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TASI, oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10% e non risulti già iscritto a ruolo coattivo.
4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 15

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, relativa alla TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale) sull'immobile, ovvero dalla data di inizio della detenzione degli immobili e delle aree assoggettate al tributo.
2. Nel caso di più titolari del diritto reale, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei titolari.
3. Nel caso di pluralità di detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Nella dichiarazione TASI vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistenti.

ARTICOLO 16

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TASI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l'indicazione delle somme da versare in unica rata, entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso, con addebito di spese di notifica e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva; devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere spiegazioni e chiarimenti in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.
4. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo coattivo e riscossione, qualora l'ammontare del credito dell'Ente (comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica) non superi l'importo di € 17,00.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 17

QUESTIONARI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributario preposto può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati.
2. L'ufficio tributario può altresì disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 18

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo,
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
4. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 17, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00.
La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 e sue successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 19

DILAZIONI

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione del pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di rettifica e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a € 100,00.
2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
 - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
 - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
 - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
 - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimate con l'avviso, ed è consentita per un numero massimo di 24 rate. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad € 15,00.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
 - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimare nell'avviso;
 - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
 - c) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.

5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad € 12.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata.
Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.

6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.

7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.

8. In caso di mancato pagamento , anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legge n° 69/93, convertito in legge n° 98/2013.

ARTICOLO 20

INTERESSI

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 3,8%.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. In caso di rimborso di somme indebitamente versate, gli interessi spettano al contribuente nella stessa misura di cui al comma 1 e sono calcolati a decorrere dalla data del versamento.
4. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
5. Prendere atto che per l'anno di imposta 2016 il tasso di interessi di cui al comma 1 era il 3,2%.

ARTICOLO 21

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse coattivamente entro i termini e secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ARTICOLO 22

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'Ufficio provvede ad effettuare il provvedimento di rimborso, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso per somme, al netto degli interessi, inferiori a € 12,00 .
5. Il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
7. Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
8. La richiesta di rimborso va presentata dall'interessato in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli, indicando obbligatoriamente i seguenti dati e utilizzando, preferibilmente, i modelli predisposti dall'Ufficio:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica,
 - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica;
 - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso,
 - d) per ogni unità immobiliare, posseduta nell'anno d'imposta relativamente al quale è stato richiesto il rimborso: l'esatta ubicazione, i dati catastali completi, la percentuale di possesso, il periodo di possesso;
 - e) l'ammontare del rimborso, con le motivazioni a base della richiesta di rimborso.
9. All'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotografica leggibile dei bollettini di versamento (ordinari e/o violazioni) e copia della documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.
10. L'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore; nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario.
11. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
12. L'ufficio procede, in deroga all'ordine cronologico, qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) Presentazione di reclamo-mediazione ex articolo 17bis del decreto legislativo n° 546/1992;
 - b) Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;

- c) Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento, successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - d) Contribuente oltre il 67° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
13. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
14. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 21.

ARTICOLO 23

AUTOTUTELA E ANNULLAMENTO D'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributario competente ha il potere di annullare – anche indipendentemente dall'istanza del contribuente – l'atto recante la pretesa tributaria, qualora verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:
- L'atto sia divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato, unicamente per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - Vi sia giudizio pendente.
2. L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale dell'atto illegittimo o infondato, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, alla sua eliminazione, per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare inutili ed onerosi contenziosi.
3. L'Ufficio tributario può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dell'imposizioni nei casi di:
- a) Errore di persona;
 - b) Evidente errore logico o di calcolo;
 - c) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) Mancata considerazione di versamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
 - e) Doppia imposizione;

- f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni e regimi agevolativi;
 - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
4. L'annullamento dell'atto tributario travolge, necessariamente ed automaticamente, tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.
5. Non si può procedere all'annullamento d'ufficio, o su istanza di parte, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, o qualora il provvedimento, ancorché illegittimo, abbia esplicito – senza contestazioni – i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

ARTICOLO 24

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

In relazione alle aree fabbricabili e ad eventuali accertamenti presuntivi, trovano applicazione il decreto legislativo n° 218/1997 e il Regolamento comunale in materia di definizione sull'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 267 del 19 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni..

ARTICOLO 25

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 26

RECLAMO-MEDIAZIONE

1. Per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, chi intende proporre ricorso innanzi alla competente C.T.P. è tenuto, in via preliminare, a presentare reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 bis del decreto legislativo n° 546/1992, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n° 156/2015.

2. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della determinazione dell'ammontare della pretesa.
3. L'Ufficio è tenuto ad esaminare il reclamo, e l'eventuale proposta di mediazione, entro novanta giorni dalla sua ricezione, o accogliendo o rigettando il reclamo, ovvero formulando una proposta di mediazione.
4. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di dilazione.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
7. Nelle controversie di cui al comma 1, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

Elenco dei servizi indivisibili forniti dal Comune finanziati con la TASI.

codifica		funzione riferite ai servizi indivisibili	% copertura	importo
funzione	servizio			
8	1	viabilità, circolazione strade e servizi connessi	100	€ 500.000,00
		totale	100	€ 500.000,00